

Verbale di accordo

del 09.06.

Med. avv.

Regolamento iscritto nella lista di enti  
mediatori presso il Ministero della Giustizia  
(n. 153 Reg. Organismi di Mediazione)

Contratti bancari

Intermedi.Arte ha convocato il primo incontro, cd. preliminare, e designato il mediatore che  
ha accettato l'incarico dichiarando la propria imparzialità ed indipendenza rispetto alle parti.

Per parte istante, [redacted] sono presenti la  
signora [redacted] (C.F. [redacted]) il signor [redacted] (C.F. [redacted])

[redacted] (P) [redacted] (C.F. [redacted]) [redacted]

(V) [redacted] (C.F. [redacted]) [redacted] 3001) e la signora

[redacted] (C.F. [redacted]) assistiti e difesi dagli avv. [redacted]

(C.F. [redacted]) e [redacted] (C.F. [redacted])

Per l'invitato, Banca [redacted]

è presente il Presidente e legale rappresentante dr. [redacted]

assistito e difeso dall'avv. [redacted]

\*\*\*

All'esito del primo incontro preliminare le parti hanno scelto di continuare la mediazione  
che, quindi, è proseguita. Le parti dichiarano di accettare il Regolamento di mediazione di  
[redacted] e riconoscono dovuta in solido all'Organismo l'indennità di mediazione pari  
a € 40,00 + 1.000,00 + 250,00 (oltre iva) e € // per spese vive, per parte.

Il mediatore, identificate le parti aderenti ed i difensori presenti, da lettura del presente ver-  
bale e dell'allegato accordo (composto da n. [redacted] facciate) dichiarando

l'esito positivo della mediazione per intervenuto accordo

Annotazioni: -

Udine, 30 luglio 2015

parte istante

parte invitata

Il Avvocati sottoscrivono attestando e certificando la conformità dell'allegato accordo alle  
norme imperative e all'ordine pubblico per gli effetti e i fini di cui all'art. 12 d.lgs. 28/2010.

avvocato consulente

avvocato contabile

Per autentiche delle sottoscrizioni [redacted] il mediatore

È copia conforme all'originale composta da n. [redacted]  
usi di legge, l'iscrizione e la trascrizione.

facciate rilasciata per gli

Accordo

del 09.06.2018

Mod. avv.

Regolamento iscritto nelle Sece di 2004  
ineditate presso il Ministero dell'Giustizia  
(n. 353 Reg. Circolari di Mediazioni)

All'esito dell'incontro di mediazione odierno è stato raggiunto l'accordo che segue.

Premesso che

a) In data [redacted] 1989 le Parti hanno sottoscritto il contratto di conto corrente nr. [redacted] in relazione al quale la Banca, nel corso del rapporto contrattuale, ha concesso a [redacted] c. diversi affidamenti in conto, l'ultimo dei quali in data [redacted] 2014 per l'importo di euro 210.000,00, garantito da fidejussioni specifiche limitate sino a concorrenza dell'importo di euro 324.000,00 prestate dai sig.ri [redacted] [redacted]

b) In data [redacted] 2003, le Parti hanno stipulato, per rogito notaio [redacted] di [redacted] 3320, un contratto di mutuo fondiario dell'originario importo di euro 850.000,00, durata anni 15, garantito da ipoteca sugli immobili più dettagliatamente descritti all'articolo 4 del contratto stesso, identificato con il nr. [redacted] garantito da fidejussioni specifiche limitate sino a concorrenza dell'importo di euro 850.000,00 prestate dai sig.ri [redacted] [redacted]

c) In data [redacted] 2005 le Parti hanno stipulato, per rogito notaio [redacted] di [redacted] un contratto di mutuo fondiario dell'originario importo di euro 200.000,00, durata anni 15, garantito da ipoteca sugli immobili più dettagliatamente descritti all'articolo 4 del contratto stesso, identificato con il nr. [redacted] garantito da fidejussioni specifiche limitate sino a concorrenza dell'importo di euro 200.000,00 prestate dai sig.ri [redacted] [redacted]

d) In data [redacted] 2008 le Parti hanno stipulato, per rogito notaio [redacted] di [redacted] un contratto di mutuo fondiario dell'originario importo di euro 300.000,00, durata anni 15, garantito da ipoteca sugli immobili più dettagliatamente descritti all'articolo 4 del contratto stesso, identificato con il nr. [redacted] garantito da fidejussioni specifiche limitate sino a concorrenza dell'importo di euro 300.000,00 prestate dai sig.ri [redacted] [redacted]

Accordo

Med. avv.  
Regolarmente iscritto nella lista di Procuratori  
mediatori presso il Ministero della Giustizia  
(n. 353 Reg. Organismi di Mediazione)

... alle superiori premesse da b) a d) sono stati oggetto di successive operazioni di rinegoziazione comunque aventi natura non novativa:

- f) Con lettera racc.a.r. di data [redacted] 2014 la Banca, nel richiamarsi ai precedenti solleciti di pagamento nonché al preavviso di segnalazione a sofferenza, ha comunicato alla stessa debitrice ed ai suoi garanti la revoca di ogni affidamento concesso e l'intimazione dell'immediato pagamento del dovuto pari a: euro 217.243,57 oltre interessi dal di del dovuto sino al saldo in relazione all'esposizione relativa all'apertura di credito in conto corrente nr. 2; euro 447.008,75 oltre interessi dal di del dovuto sino al saldo in relazione all'esposizione relativa al contratto di mutuo fondiario stipulato in data [redacted] 2003 identificato con il nr. [redacted] euro 127.910,38 oltre interessi dal di del dovuto sino al saldo in relazione all'esposizione relativa al contratto di mutuo fondiario stipulato in data [redacted] 2005 identificato con il nr. [redacted] 8; euro 260.537,35 oltre interessi dal di del dovuto sino al saldo in relazione all'esposizione relativa al contratto di mutuo fondiario stipulato in data [redacted] 2008 identificato con il nr. [redacted]

A seguito dell'intimazione recata dalla racc.a.r. menzionata alla superiore premessa f), ad oggi, l'esposizione debitoria riferita ai predetti rapporti bancari ammonta a complessivi euro 1.064.216,43 così dettagliati: euro 225.846,05 in relazione all'esposizione di cui al c/c 2; euro 449.824,15 in relazione al contratto di mutuo fondiario nr. [redacted] euro 127.942,91 in relazione al contratto di mutuo fondiario nr. [redacted] euro 260.603,32 in relazione al contratto di mutuo fondiario nr. [redacted]

g) I signori [redacted] rivendicano nei confronti dell'istituto bancario il diritto al risarcimento danni conseguente al mancato rispetto degli accordi negoziali originari, essendo venuti meno i principi di affidamento e buona fede nell'esecuzione degli stessi, il che ha causato l'esborso da parte degli stessi di ingenti importi di danaro non dovuto, causando danni di natura patrimoniale e non;

h) La Banca, pur ritenendo infondate le pretese e le contestazioni mosse dai signori [redacted] e tenuto conto delle garanzie reali e personali acquisite, del presumibile valore di realizzo delle stesse che, alla luce della tipologia, caratteristiche e collocazione degli immobili oggetto di ipoteca, anche alla luce dell'andamento del mercato immobiliare, non consentono di ritenere ragionevole l'integrale soddisfazione delle pretese di credito della Banca, valuta-

... altresì i tempi, i costi ed i presumibili risultati delle iniziative esecutive da intraprendere

Accordo

del 09.06.

Regolamento della Banca d'Italia  
mediante presso il Ministero della Giustizia  
(n. 353 Reg. Organismi di Intermediazione)

Il debitore di credito dei garanti, ha ritenuto di addivenire ad una parziale rinuncia delle proprie pretese creditorie, ritenendo maggiormente conveniente l'incasso in tempi certi e senza costi aggiuntivi di una parte del proprio credito.

Tutto ciò premesso a valere quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Il debitore offre alla Banca, che, per le ragioni indicate alla superiore premessa h), accetta ai patti e condizioni di seguito riportati, a saldo e stralcio del maggior credito dalla stessa Banca vantato a fronte dei contratti di mutuo fondiari descritti alle superiori premesse b), c) e d) e senza che un tanto costituisca accettazione e/o riconoscimento delle pretese e contestazioni mosse dal debitore e dai garanti di questa in riferimento ai rapporti indicati in premessa, l'importo di euro 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00), rinunciando conseguentemente al proprio maggior credito per tali titoli.

La Banca, per le ragioni indicate alla superiore premessa h), accetta l'offerta formulata al punto precedente e contestualmente rinuncia al credito vantato nei confronti di [redacted] e dei fidejussori [redacted] [redacted] quale saldo debitore del c/c nr. 72, pari, alla data odierna, ad euro 225.846,05.

Le Parti convengono che l'importo di euro verrà imputato come per Legge, tenuto conto della operata rinuncia al maggior credito vantato dalla Banca a fronte del contratto di mutuo nr. [redacted].

Il predetto importo di euro 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00) viene versato alla Banca dalla società [redacted] come segue:

- Quanto ad euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00) contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, mediante assegno circolare non trasferibile [redacted] all'ordine

della [redacted], che, costituirà iniziale esecuzione del presente accordo:

- Quanto ad euro 250.000,00 (diconsi euro duecentocinquantamila/00) entro e non oltre il

resta comunque inteso tra le parti che, laddove i sigg.ri [redacted] intendano [redacted]

Accordo

del 00/00/00

Med.

Regolamento iscritto nella lista di banca  
mediante presso il Ministero della Giustizia  
(n. 353 Reg. Organismi di Intermediazione)

30. A  
Qualunque una o più beni sottoposti a garanzia ipotecaria, la Banca presterà consenso alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a condizione che il prezzo dell'alienazione, ad essa destinato, non sia inferiore all'importo da essa ancora vantato a credito.

A seguito del completo e puntuale adempimento di quanto precede, la Banca rinuncia ai maggiori crediti vantanti in forza dei contratti di mutuo dettagliatamente identificati in premessa ed alle correlate garanzie reali e personali.

La cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei contratti di mutuo identificati in premessa avverrà a spese della [redacted] e su richiesta di quest'ultima.

Art. 2

[redacted] rinuncia-  
no incondizionatamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia contestazione, eccezione, rilievo, pretesa dedotta o da dedursi, vantata o da vantarsi relativi o comunque collegata anche indirettamente ai rapporti bancari descritti in premessa dando atto che non esistono più altri motivi di contestazione o eccezione connessi ai rapporti intercorsi ed all'operatività bancaria posta in essere, rinunciando per l'effetto ad ogni iniziativa, in qualunque sede per i fatti dedotti e discussi tra le Parti nonché a far valere qualunque altra pretesa inerente, con il preciso intento di eliminare qualsiasi controversia presente e futura, intendendosi estesa la rinuncia anche a qualsiasi azione nei confronti di coloro che personalmente hanno agito in nome e per conto della Banca con impegno ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

Art. 3

Le Parti riconoscono che la presente scrittura privata, le pattuizioni e dichiarazioni in essa contenute ed in generale i contenuti della stessa e delle trattative che l'hanno preceduta hanno carattere strettamente riservato e personale e si obbligano a non renderle note a terzi in alcun modo ed a non diffonderle.

Le Parti concordano che, in ipotesi di inadempimento all'obbligo di riservatezza sopra pattuito, la Parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere all'altra parte a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Importo di euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00), da corrispondere a semplice richiesta della parte adempiente.

[redacted] e la Banca assumono tale obbligo rispettivamente anche per conto dei propri dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c.

Art. 4

Il presente atto non produce effetti novativi.

Art. 5

In ipotesi di mancato puntuale ed integrale adempimento della [redacted] [redacted] alle obbligazioni assunte nei confronti della Banca a termini del presente articolo, la Banca, ferma restando l'acquisizione a titolo definitivo dell/i pagamento/i frattanto eseguito/i quale/i acconto/i sul maggior dovuto, si riserva il diritto di esigere interamente i crediti portati dai contratti di mutuo di cui, in premessa nei confronti degli obbligati. Nelle more, [redacted] si obbliga in proprio e per conto dei propri garanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c. a non alterare/far alterare, diminuire/far diminuire nel senso più ampio di tali termini le rispettive consistenze e garanzie patrimoniali.

Art. 6

La presente scrittura verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte che, con il proprio inadempimento avrà reso necessaria la registrazione.

Art. 7

Le Parti si impegnano a sostenere, ognuna per propria competenza, le spese relative al presente procedimento di mediazione.

